

PROTOCOLLO OPZIONALE

3

ALLA CONVENZIONE
SUI DIRITTI DELL'INFANZIA
E DELL'ADOLESCENZA
SULLE PROCEDURE
DI RECLAMO

PROTOCOLLO OPZIONALE ALLA CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA SULLE PROCEDURE DI RECLAMO

(Ratificato dal Parlamento Italiano con Legge 16 novembre 2015, n. 199)

Il terzo Protocollo Opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia riguardante le procedure di reclamo, sancisce espressamente il diritto dei minorenni a segnalare le violazioni dei loro diritti. Il Protocollo è entrato in vigore a seguito della decima ratifica, nell'aprile 2014. In base al Protocollo ogni singolo bambino, o gruppo di bambini, può sottoporre reclami relativi a specifiche violazioni dei propri diritti sanciti dalla Convenzione, dal Protocollo Opzionale sui bambini nei conflitti armati e dal Protocollo Opzionale sulla vendita dei bambini, la pornografia rappresentante minori e la prostituzione minorile. Secondo le nuove norme, tutti i bambini i cui Governi hanno ratificato il Protocollo potranno – una volta esperiti i rimedi di ricorso interni - presentare un reclamo al Comitato ONU per i diritti dell'infanzia, l'organismo indipendente di esperti incaricati di monitorare il rispetto dei diritti dell'infanzia da parte degli Stati. Tutti gli Stati che hanno ratificato la Convenzione e i suoi Protocolli Opzionali hanno l'obbligo di rendere questi meccanismi accessibili a tutti i bambini, con particolare attenzione ai bambini più vulnerabili alle violazioni dei propri diritti, come i bambini con disabilità o quelli appartenenti a minoranze.

Gli Stati parti del presente Protocollo,

Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti uguali e inalienabili costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Rilevando che gli Stati parti della Convenzione sui diritti dell'infanzia (da qui in poi "la Convenzione") riconoscono i diritti enunciati in essa ad ogni minorenne che dipenda dalla loro giurisdizione senza discriminazione di sorta, indipendentemente dalla razza, dal colore, dal sesso, dalla lingua, dalla religione, dall'opinione politica

o da altra opinione, dall'origine nazionale, etnica o sociale, dalla ricchezza, dalla disabilità, dalla nascita o altra condizione, del minorenni o dei suoi genitori o rappresentanti legali,

Riaffermando l'universalità, l'indivisibilità, l'interdipendenza e l'interrelazione di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali,

Riaffermando anche lo status del minorenni come soggetto di diritto e come essere umano con dignità e con capacità di sviluppo,

Riconoscendo che la condizione speciale e dipendente dei minorenni può creare reali difficoltà nel perseguimento dei rimedi per le violazioni dei loro diritti,

Considerando che il presente Protocollo rafforza e completa i meccanismi nazionali e regionali consentendo ai minorenni di presentare reclami per le violazioni dei loro diritti,

Riconoscendo che il superiore interesse del minorenni deve essere la considerazione primaria da garantire nel perseguimento dei rimedi contro le violazioni dei suoi diritti, e che tali rimedi devono tener conto dell'esigenza di procedure a misura di bambino a tutti i livelli,

Incoraggiando gli Stati parti a sviluppare appropriati meccanismi nazionali per consentire al minorenni, i cui diritti sono stati violati, di avere accesso a rimedi efficaci a livello nazionale,

Richiamando l'importante ruolo che le istituzioni nazionali per i diritti umani e le altre istituzioni specializzate competenti, incaricate di promuovere e proteggere i diritti del minorenni, svolgono a tale riguardo,

Considerando che, allo scopo di rafforzare ed integrare tali meccanismi nazionali e migliorare ulteriormente l'attuazione della Convenzione e, laddove applicabili, dei relativi Protocolli Opzionali sulla vendita, la prostituzione

e la pornografia rappresentante bambini e sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, è opportuno consentire al Comitato dei diritti dell'infanzia (da qui in poi "il Comitato") di esercitare le funzioni previste nel presente Protocollo,

Hanno convenuto quanto segue:

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Competenza del Comitato dei diritti dell'infanzia

1. Ciascuno Stato parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato come previsto dal presente Protocollo.
2. Il Comitato non deve esercitare la sua competenza nei confronti di uno Stato parte del presente Protocollo su questioni riguardanti violazioni di diritti enunciati in uno strumento del quale detto Stato non sia parte.
3. Nessun reclamo concernente uno Stato che non sia parte del presente Protocollo deve essere recepito dal Comitato.

Articolo 2 - Principi guida generali delle funzioni del Comitato

Nell'adempimento delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo, il Comitato deve essere guidato dal principio del superiore interesse del minorenne. Esso dovrà tenere in considerazione anche i diritti e le opinioni del minorenne, garantendo alle sue opinioni il giusto peso in relazione all'età ed al suo grado di maturità.

Articolo 3 – Regole procedurali

1. Il Comitato deve adottare le regole procedurali da seguire nell'esercizio delle funzioni conferitegli dal presente Protocollo. Nel farlo deve tenere in particolare considerazione l'articolo 2 del presente Protocollo allo scopo di garantire procedure a misura di bambino.
2. Il Comitato deve includere tra le regole procedurali misure di salvaguardia al fine di prevenire la manipolazione del minorenne da parte di coloro che agiscono per suo conto e può rifiutare l'esame di qualunque reclamo che ritenga non essere nel superiore interesse del minorenne.

Articolo 4 - Misure di protezione

1. Ciascuno Stato parte deve porre in atto tutte le misure appropriate al fine di assicurare che gli individui che si trovano sotto la propria giurisdizione non siano soggetti ad alcuna violazione dei diritti umani, ad alcun maltrattamento o intimidazione quale conseguenza dei reclami o della collaborazione con il Comitato ai sensi del presente Protocollo.
2. L'identità di ogni individuo o gruppo di individui interessati non deve essere rivelata pubblicamente senza il loro consenso esplicito.

PARTE II - PROCEDURA DI RECLAMO

Articolo 5 - Reclami individuali

1. I reclami possono essere presentati da o per conto di un individuo o gruppo di individui, che si trovino sotto la giurisdizione di uno Stato parte, che sostengano di essere vittime di una violazione ad opera di tale Stato parte, di uno qualunque dei diritti enunciati da qualsiasi dei seguenti strumenti di cui lo Stato è parte:
 - a) la Convenzione;
 - b) il Protocollo Opzionale alla Convenzione sulla vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante bambini;
 - c) il Protocollo Opzionale alla Convenzione concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.
2. Laddove un reclamo sia stato presentato per conto di un individuo o gruppo di individui, questo dovrà essere avvenuto con il suo/loro consenso a meno che l'autore possa giustificare il fatto di agire per loro conto senza il suddetto consenso.

Articolo 6 - Misure provvisorie

1. In ogni momento successivo alla ricezione del reclamo e prima che la decisione sul merito sia stata raggiunta, il Comitato può trasmettere allo Stato parte interessato per sua urgente considerazione una richiesta affinché lo Stato parte ponga in atto le misure provvisorie che possono rendersi necessarie in circostanze eccezionali per evitare eventuali danni irreparabili alla vittima o alle vittime delle violazioni presunte.

2. Qualora il Comitato operi a titolo discrezionale ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, ciò non implica alcuna decisione sull'ammissibilità o sul merito del reclamo.

Articolo 7 - Ammissibilità

Il Comitato deve considerare un reclamo inammissibile quando:

- a) il reclamo sia anonimo;
- b) il reclamo non sia per iscritto;
- c) il reclamo costituisca un abuso del diritto di presentazione di tali reclami o sia incompatibile con le disposizioni della Convenzione e/o dei relativi Protocolli Opzionali;
- d) la stessa questione sia già stata esaminata dal Comitato o sia stata o sia in corso d'esame nell'ambito di un'altra procedura d'indagine internazionale o di accordo;
- e) tutti i rimedi nazionali disponibili non siano stati esperiti. Ciò non costituisce la regola laddove l'applicazione dei rimedi sia irragionevolmente prolungata o sia improbabile che porti ad un effettivo rimedio;
- f) il reclamo sia manifestamente infondato o non sufficientemente motivato;
- g) i fatti oggetto del reclamo siano accaduti prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo nello Stato parte interessato, salvo che questi fatti si siano protratti oltre tale data;
- h) il reclamo non sia stato presentato entro un anno dall'esaurimento dei rimedi nazionali, eccetto nei casi in cui l'autore possa dimostrare che non sia stato possibile presentare il reclamo entro quel limite temporale.

Articolo 8 - Trasmissione del reclamo

1. A meno che il Comitato consideri inammissibile un reclamo senza alcuna consultazione con lo Stato parte interessato, il Comitato deve trasmettere il più presto possibile e in via confidenziale all'attenzione dello Stato parte coinvolto ogni reclamo ad esso sottoposto ai sensi del presente Protocollo.
2. Lo Stato parte deve presentare per iscritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni che chiariscano la questione e l'eventuale rimedio posto in atto. Lo Stato parte deve presentare la sua risposta il prima possibile ed entro sei mesi.

Articolo 9 - Risoluzione amichevole

1. Il Comitato deve mettere a disposizione delle parti interessate le proprie competenze nell'ottica di giungere ad una risoluzione amichevole della questione sulla base del rispetto degli obblighi enunciati nella Convenzione e/o nei relativi Protocolli Opzionali.
2. Un accordo per una risoluzione amichevole raggiunto sotto l'egida del Comitato chiude l'esame del reclamo ai sensi del presente Protocollo.

Articolo 10 - Esame dei reclami

1. Il Comitato deve esaminare i reclami ricevuti ai sensi del presente Protocollo il più rapidamente possibile, alla luce di tutta la documentazione presentata, provvedendo a che tale documentazione sia trasmessa alle parti interessate.
2. Il Comitato deve esaminare a porte chiuse i reclami ricevuti ai sensi del presente Protocollo.
3. Qualora il Comitato abbia richiesto l'adozione di misure provvisorie, questo accelererà l'esame del reclamo.
4. Nell'esame dei reclami inerenti violazioni di diritti economici, sociali o culturali, il Comitato deve esaminare la congruità delle misure adottate dallo Stato parte in conformità con l'articolo 4 della Convenzione. Nel farlo, il Comitato deve tenere a mente che lo Stato parte può adottare una serie di possibili misure politiche per l'attuazione dei diritti economici, sociali e culturali previsti dalla Convenzione.
5. Dopo aver esaminato un reclamo il Comitato, senza ritardo, deve trasmettere i propri pareri sul reclamo e le eventuali raccomandazioni, alle parti interessate.

Articolo 11 - Follow-up

1. Lo Stato parte deve tenere nella dovuta considerazione le opinioni e le raccomandazioni del Comitato e deve presentare allo stesso una risposta scritta, includendo informazioni su ogni azione intrapresa e prevista alla luce dei pareri e delle raccomandazioni del Comitato. Lo Stato parte deve presentare la sua risposta il prima possibile ed entro sei mesi.
2. Il Comitato può invitare lo Stato parte a presentare ulteriori informazioni in merito a qualsiasi misura lo Stato abbia preso in risposta a pareri o raccomandazioni

o in ordine all'esecuzione di un accordo di risoluzione amichevole, qualora ve ne siano stati, incluso, se ritenuto appropriato dal Comitato, all'interno dei successivi rapporti presentati dallo Stato parte ai sensi dall'articolo 44 della Convenzione, dall'articolo 12 del Protocollo Opzionale alla Convenzione sulla vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante bambini o dell'articolo 8 del Protocollo Opzionale alla Convenzione sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, laddove applicabili.

Articolo 12 - Reclami inter-statali

1. Ciascuno Stato parte del presente Protocollo può, in ogni momento, dichiarare di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere e ad esaminare reclami in cui uno Stato parte sostiene che un altro Stato parte non abbia adempiuto ai suoi obblighi ai sensi di uno qualsiasi dei seguenti strumenti a cui lo Stato aderisce:
 - a) la Convenzione;
 - b) il Protocollo Opzionale alla Convenzione sulla vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante bambini;
 - c) il Protocollo Opzionale alla Convenzione sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati.
2. Il Comitato non deve ricevere reclami riguardanti uno Stato parte che non abbia reso tale dichiarazione o reclami provenienti da uno Stato parte che non abbia reso tale dichiarazione.
3. Il Comitato mette a disposizione le proprie competenze agli Stati parte interessati in vista di una risoluzione amichevole della questione sulla base del rispetto degli obblighi enunciati nella Convenzione e nei relativi Protocolli Opzionali.
4. La dichiarazione resa ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo deve essere depositata dagli Stati parte presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che dovrà trasmetterne copia agli altri Stati parte. La dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento tramite una notifica al Segretario generale. Tale ritiro non deve pregiudicare l'esame di qualsiasi questione che sia oggetto di un reclamo già trasmesso ai sensi del presente articolo; ulteriori reclami da parte di qualsiasi Stato parte non devono essere recepiti ai sensi del presente articolo dopo che la notifica del ritiro della dichiarazione sia stata ricevuta.

dal Segretario generale, a meno che lo Stato parte interessato abbia reso una nuova dichiarazione.

PARTE III - PROCEDURA D'INCHIESTA

Articolo 13 - Procedura d'inchiesta per gravi o sistematiche violazioni

1. Se il Comitato riceve da uno Stato parte informazioni attendibili su gravi o sistematiche violazioni dei diritti enunciati nella Convenzione o nei relativi Protocolli Opzionali sulla vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante bambini o sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, il Comitato deve invitare lo Stato parte a cooperare nell'esame delle informazioni e, a tal fine, a presentare osservazioni senza ritardo in merito alle informazioni in questione.
2. Tenendo conto di ogni osservazione che può essere stata presentata dallo Stato interessato così come di ogni altra informazione attendibile di cui dispone, il Comitato può incaricare uno o più dei suoi membri di condurre un'inchiesta e di riferire urgentemente al Comitato. Laddove giustificata e con il consenso dello Stato parte, l'inchiesta può prevedere una visita sul territorio dello Stato in questione.
3. Tale inchiesta deve essere condotta in via confidenziale e la cooperazione dello Stato parte deve essere richiesta in tutte le fasi del procedimento.
4. Dopo aver esaminato gli esiti di tale inchiesta, il Comitato deve trasmettere senza ritardo questi ultimi allo Stato parte interessato, unitamente ai commenti e alle raccomandazioni.
5. Lo Stato parte interessato deve presentare le sue osservazioni al Comitato il prima possibile ed entro sei mesi dalla ricezione degli esiti, dei commenti e delle raccomandazioni trasmessi dal Comitato.
6. A seguito del completamento del procedimento in riferimento ad un'inchiesta effettuata in conformità al paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato può, previa consultazione con lo Stato parte interessato, decidere di includere una relazione riassuntiva degli esiti del procedimento nel rapporto previsto all'articolo 16 del presente Protocollo.
7. Ogni Stato parte può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo

o dell'adesione, dichiarare di non riconoscere la competenza del Comitato prevista nel presente articolo rispetto ai diritti enunciati in alcuni o in tutti gli strumenti elencati nel paragrafo 1.

8. Ogni Stato parte che abbia reso una dichiarazione in conformità con il paragrafo 7 del presente articolo può, in ogni momento, ritirare questa dichiarazione tramite notifica al Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 14 - Follow up alla procedura d'inchiesta

1. Il Comitato può, se necessario, al termine del periodo di sei mesi previsto all'articolo 13, paragrafo 5, invitare lo Stato parte interessato ad informarlo sulle misure previste e poste in atto a seguito di un'inchiesta condotta ai sensi dell'articolo 13 del presente Protocollo.
2. Il Comitato può invitare lo Stato parte a presentare ulteriori informazioni circa qualsiasi misura che lo Stato parte abbia posto in atto a seguito dell'inchiesta condotta ai sensi dell'articolo 13, incluso, se ritenuto opportuno dal Comitato, tramite i successivi rapporti dello Stato parte presentati ai sensi dell'articolo 44 della Convenzione, dell'articolo 12 del Protocollo Opzionale alla Convenzione sulla vendita, la prostituzione e la pornografia rappresentante bambini o dell'articolo 8 del Protocollo Opzionale alla Convenzione sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, laddove applicabili.

PARTE IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 15 - Assistenza e cooperazione internazionale

1. Il Comitato può trasmettere, con il consenso dello Stato parte interessato, alle agenzie specializzate, ai fondi ed ai programmi delle Nazioni Unite e ad altri organismi competenti, i suoi pareri o raccomandazioni riguardanti reclami ed inchieste che prevedano la necessità di sostegno o di assistenza tecnica, insieme alle eventuali osservazioni e suggerimenti dello Stato parte su tali pareri e raccomandazioni.
2. Il Comitato può anche portare all'attenzione di tali organismi, con il consenso dello Stato parte interessato, qualsiasi questione derivante da reclami esaminati

ai sensi del presente Protocollo che li supporti nella decisione, ognuno per il proprio ambito di competenza, sull'opportunità di misure internazionali idonee ad assistere gli Stati parte nel raggiungere progressi nell'attuazione dei diritti riconosciuti nella Convenzione e/o nei relativi Protocolli Opzionali.

Articolo 16 - Rapporto all'Assemblea generale

Il Comitato deve includere nel rapporto presentato ogni due anni all'Assemblea generale, in conformità all'articolo 44, paragrafo 5, della Convenzione, un riassunto delle attività svolte ai sensi del presente Protocollo.

Articolo 17 - Divulgazione e informazione sul Protocollo Opzionale

Ogni Stato parte si impegna a rendere noto e a divulgare il presente Protocollo e a facilitare l'accesso alle informazioni in merito ai pareri e alle raccomandazioni del Comitato, con particolare riguardo alle questioni che coinvolgono lo Stato parte, attraverso mezzi appropriati ed efficaci ed in formati accessibili sia agli adulti che ai minorenni, inclusi quelli con disabilità.

Articolo 18 - Firma, ratifica e adesione

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che abbia firmato, ratificato o aderito alla Convenzione e/o ad uno dei primi due Protocolli Opzionali.
2. Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica di ogni Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione o ad uno dei primi due Protocolli Opzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
3. Il presente Protocollo deve essere aperto all'adesione di ogni Stato che abbia ratificato o aderito alla Convenzione o ad uno dei primi due Protocolli Opzionali.
4. L'adesione sarà effettuata tramite il deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale.

Articolo 19 - Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o adesione.

2. Per ogni Stato che ratifica il presente Protocollo o che vi aderisce in seguito al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il presente Protocollo entra in vigore tre mesi dopo la data del deposito del suo stesso strumento di ratifica o adesione.

Articolo 20 - Violazioni avvenute dopo l'entrata in vigore

1. Il Comitato esercita la sua competenza unicamente in merito alle violazioni, commesse da uno Stato parte, di uno qualsiasi dei diritti enunciati nella Convenzione e/o nei primi due relativi Protocolli Opzionali che si verificano dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.
2. Se uno Stato diventa parte del presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore, gli obblighi di detto Stato rispetto al Comitato si riferiranno solo alle violazioni dei diritti enunciati dalla Convenzione e/o dai primi due Protocolli Opzionali che si verificano dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo per gli Stati interessati.

Articolo 21 - Emendamenti

1. Ogni Stato parte può proporre emendamenti al presente Protocollo e presentarli al Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale deve comunicare ogni proposta di emendamento agli Stati parte con la richiesta di notificare se essi siano disponibili ad una riunione degli Stati parte al fine di considerare e decidere sulle proposte. Nel caso in cui, entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parte sia favorevole a tale riunione, il Segretario generale deve convocarla sotto l'egida delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza dei due terzi degli Stati parte presenti e votanti deve essere presentato dal Segretario generale all'Assemblea generale per l'approvazione e, quindi, a tutti gli Stati parte per l'accettazione.
2. Un emendamento adottato ed approvato in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al raggiungimento del numero di strumenti di accettazione depositati pari ai due terzi del numero degli Stati parte alla data dell'adozione dell'emendamento. Quindi l'emendamento entrerà in vigore per ogni Stato parte il trentesimo giorno

successivo al deposito del proprio strumento di accettazione. Un emendamento sarà vincolante solo per quegli Stati parte che lo hanno accettato.

Articolo 22 - Denuncia

1. Ogni Stato parte può denunciare il presente Protocollo in ogni momento tramite una notifica scritta al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia ha effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.
2. La denuncia non deve pregiudicare l'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo circa ogni reclamo presentato ai sensi dell'articolo 5 o 12 o qualsiasi inchiesta avviata ai sensi dell'articolo 13 prima dell'effettiva data di denuncia.

Articolo 23 - Deposito presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e relativa notifica

1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è il depositario del presente Protocollo.
2. Il Segretario generale deve informare tutti gli Stati circa:
 - a) firme, ratifiche ed adesioni al presente Protocollo;
 - b) data di entrata in vigore del presente Protocollo ed ogni relativo emendamento ai sensi dell'articolo 21;
 - c) ogni denuncia ai sensi dell'articolo 22 del presente Protocollo.

Articolo 24 - Lingue

1. Il presente Protocollo, i cui i testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, deve essere depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà copia certificata del presente Protocollo a tutti gli Stati.

Comitato Italiano per l'UNICEF Onlus
Via Palestro, 68 - 00185 Roma
Tel 06478091 - Fax 0647809270
www.unicef.it - C.F. 01561920586

unicef 

per ogni bambino

unicef 

per ogni bambino